

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA (www.cedisa.info) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all'indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

Giurisprudenza dell'Unione europea.

Agricoltura.

Organizzazione comune dei mercati agricoli; prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La redistribuzione del prelievo per le quote latte non può essere dato in via prioritaria solo a chi ha adempiuto all'obbligo mensile di tale versamento.

Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2022, causa C-377/19, *Be. Pi. e An. Ss - Ca. Gi. e Lo. Ss - Go. Di. Ss - Ma. Gi. e Gi. Ss - Azienda agricola Pa. Lu. - Azienda agricola La Pi. di Ma. Pi. e C. Ss - Azienda agricola Ma. Gi. - Soc. agr. semplice F.lli Is. c Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*.

Rinvio pregiudiziale - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento CE 1788/2003 - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Riscossione da parte dell'acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare - Restituzione del prelievo pagato in eccesso - Regolamento CE 595/2004 - Articolo 16 - Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso.

L'articolo 16, paragrafo 1, regolamento CE 595/2004 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento CE 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli

acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

Alimenti.

Etichettatura dei prodotti alimentari. Sulla possibilità di non elencare nell'elenco degli ingredienti i componenti di un ingrediente composto a base di cioccolato.

Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2022, causa C-881/19, *Tesco Stores CR a.s. c Ministerstvo zemedelství*.

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento UE 1169/2011 - Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) - Informazione dei consumatori sugli alimenti - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 2000/36/CE - Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) - Prodotti di cacao e di cioccolato - Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro.

L'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (...) deve essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, è designato nell'elenco degli ingredienti utilizzando tale denominazione di vendita nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

Conservazione degli uccelli selvatici e misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000: versamento di un indennizzo per i danni causati all'acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti.

Corte di Giustizia dell'UE – Sez. 3 – 27 gennaio 2022, Sentenza C 238/2020.

Norme applicate: art. 17 CDFUE; direttiva 2009/147/CE; art. 107, paragrafo 1, TFUE; direttiva 209/147; art. 3, paragrafo 2, regolamento n.717/2014; artt. 107 e 108 TFUE.

Indennizzo per le perdite subite da un operatore economico – misure di protezione – zona della rete Natura 2000 - conservazione di uccelli selvatici – vantaggio atto a costituire un aiuto di stato – pesca – acquacoltura

L'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subiti da tale operatore. Mentre, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147 conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione. Infine, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30 000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.

Divieto di pesca dello scampo.

Sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2022 , in causa C-564/20.

Norme applicate: art. 33, paragrafo 2, lettera a) e art. 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009; regolamento (UE) 2015/812; artt. 14 e 15 regolamento (UE) 2015/812.

Agricoltura e foreste - Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 - Regime di controllo - Art. 33, par. 2, lett. a), e art. 34 - Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca - Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati - Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca - Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati - Chiusura delle attività di pesca.

L'art. 33, paragrafo 2, lett. a), e l'art. 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del PE e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere interpretati nel senso che l'autorità unica di controllo di uno Stato membro non è tenuta a notificare alla Commissione europea solo i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli artt. 14 e 15 dello stesso regolamento, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell'esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.

I giudici nazionali non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla Costituzione da una sentenza della Corte costituzionale dello Stato membro.

Sentenza Della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022 nella causa C-430/21.

Norme applicate: art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; artt. 2 e 4, paragrafi 2 e 3, TUE; art. 267 TFUE.

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Primato del diritto dell'Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell'esame della conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari.

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l'articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell'Unione.

Inoltre, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che quest'ultimo ha applicato il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto dell'Unione.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza costituzionale.

Ambiente.

In tema di tutela dell'ambiente, le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base ad una scelta allocativa compiuta con il codice dell'ambiente.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2021 del 7 ottobre 2021

Norme impugnate: Art. 6, c. 2°, lett. b) e c), della legge della Regione Lazio 09/07/1998, n. 27.

La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. – tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.

Il principio di legalità, quale canone fondante dello Stato di diritto, impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate mediante un atto legislativo, la cui adozione non può che spettare all'ente – Stato o Regione, «secondo le rispettive competenze» (art. 118, secondo comma, Cost.) – che ha inteso dislocare la funzione amministrativa in deroga al criterio generale che ne predilige l'assegnazione al livello comunale.

Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. – che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione – possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, comportando un'iniziativa siffatta una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Tale deve ritenersi quello in materia di autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti delineato dagli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 cod. ambiente sulla base di una ragionevole valutazione di congruità dell'ambito regionale rispetto alla dimensione degli interessi implicati.

Giurisprudenza amministrativa.

Alimenti.

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l'etichetta di un medicinale o integratore alimentare può essere considerata ingannevole per omissione di informazioni rilevanti.

Consiglio di Stato, sezione VI, 31 dicembre 2021 n. 8757.

Norme applicate: Artt. 20 – 21 e 22 del D.lgs 06 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo); D.lgs 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari); D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 (attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori).

Prodotti medicinali- integratori alimentari – pubblicità – pratiche commerciali sleali – etichettatura – Codice del consumo – applicabilità – principio di specialità – condotta omissiva – ingannevolezza – requisiti della condotta.

Al fine di superare un'antinomia consistente in un conflitto (apparente) tra

norme sanzionatorie appartenenti ad ambiti differenti dell'ordinamento (penali, amministrative, ecc.) deve applicarsi il criterio di specialità secondo il modello del raffronto "per fattispecie astratte" che assurge a criterio generale di regolazione dei rapporti tra norme sanzionatorie (nella specie il Consiglio di Stato si è pronunciato sul riparto di competenze tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le altre autorità amministrative di settore in materia di repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati) (1).

Sia il quadro regolativo relativo alla pubblicità dei prodotti medicinali (in particolare, l'art. 118 del d.lgs. 219/2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2003/94/CE, che assoggetta ad autorizzazione del Ministero della salute la pubblicità presso il pubblico dei medicinali), sia la specifica disciplina contenuta nel d.lgs. 169/2004 di attuazione della direttiva 2002/46/CE, relativa agli integratori alimentari, non contengono alcuna fattispecie che disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, e neppure prevede obblighi di trasparenza e regole di condotta riguardanti le condotte sanzionate dal codice del consumo. Pertanto, non sono configurabili sovrapposizioni di tutele né conflitti di competenze, in ragione della diversità degli interessi pubblici tutelati: il controllo svolto dal Ministero della Salute sull'etichettatura del prodotto persegue la finalità di verificare la sicurezza e l'assenza di pericolosità per la salute umana; l'Autorità valuta invece la capacità decettiva del messaggio pubblicitario allo scopo di proteggere il consumatore (2).

Il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende, anzitutto, dalla circostanza che essa non sia veritiera in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio. Così una condotta omissiva, per essere considerata ingannevole, deve avere ad oggetto "informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno" per prendere una decisione consapevole (3).

In considerazione dell'asimmetria informativa che sussiste nella commercializzazione di prodotti farmaceutici o parafarmaceutici, il fondamento del divieto di pratiche commerciali scorrette è duplice: la garanzia costituzionale della libertà contrattuale, la cui piena esplicazione presuppone un contesto di piena "bilateralità"; e (alla luce dell'analisi economica), la trasparenza del mercato quale strumento volto ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti (4)

Le avvertenze circa la necessità di abbinare ad un integratore una dieta alimentare o l'esercizio fisico non possono essere presentate al consumatore in modo defilato nei messaggi pubblicitari, rendendone assai difficoltosa la lettura. All'enfatizzazione dei dati prestazionali del prodotto deve corrispondere, con altrettanta evidenza grafica, i limiti di efficacia del prodotto; atteso che le modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi del prodotto vengono rappresentati all'interno del messaggio rientrano tra gli standard di chiarezza, completezza e intelligibilità degli elementi rilevanti del prodotto, la cui mancanza può integrare una omissione ingannevole (5).

Sicurezza alimentare.

Obbligo di preimballaggio del pane ottenuto da cottura di semilavorato.

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza - n. 6677 del 7 ottobre 2021, *Megagest srl c. Azienda Sanitaria di Lecce*.

Norme interpretate: articolo 14 della legge 567/80 e regolamento di esecuzione DPR 502/98; articolo 138 del Regolamento 2017/625 “Azioni di accertata non conformità”.

La vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento.

Solo in caso di impossibilità di eseguire il confezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”.

Neppure la disposizione che deroga all'obbligo di confezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato: dal momento che la deroga concerne l'ubi, ma non l'an (“dette operazioni” sono evidentemente quelle di confezionamento).

La suddetta imposizione discende dall'inidoneità a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare: non è in discussione soltanto la possibilità di confezionamento incontrollato (e rimesso sostanzialmente all'operato del cliente) nell'area di vendita come modalità astratta, ma, poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l'igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell'espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti.

Il fatto che la disciplina sull'etichettatura faccia riferimento a prodotti "imballati sui luoghi di vendita" non implica evidentemente che tale modalità di confezionamento possa prescindere dall'adozione di cautele minime, regolate ratione materiae dalle disposizioni sopra richiamate, tendenti ad evitare la contaminazione degli alimenti conseguente alla libera e non controllata esposizione degli stessi.

Prescrizione delle sanzioni amministrative: applicabile l'art. 2 l. 241/90.

Sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato - Sezione Settima – del 14.02.2022.

Norme applicate: art. 13 L. 689/1981; L. 241/1990; art. 28 L. 689/1981.

A seguito del sequestro della GDF di Kg. 1,260 di tabacchi lavorati, ex art. 13 L. 689/1981, posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la questione controversa è se possa ritenersi applicabile al caso di specie il termine generale di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90, oppure se debba applicarsi tout court il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981.

Per il Consiglio di Stato, <<l'amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) deve agire comunque in modo tempestivo; ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, deve dare puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito>>. Nel caso in questione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha presentato alcuna ragione giustificatrice del lungo tempo impiegato per irrogare la sanzione accessoria, configurandosi così un disservizio ingiustificato nell'esercizio del potere amministrativo, incurante delle esigenze di certezza giuridica della posizione dell'incolpato e dell'effettività del suo diritto di difesa e che appare, ictu oculi, contrastante non solo con i principi di economicità, di efficacia e di buon andamento ma, prima ancora, con il canone della ragionevolezza.

Giurisprudenza penale.

Ambiente.

Scarichi industriali e deroghe per la PMI: la Cassazione precisa gli oneri probatori dell'impresa.

Sentenza della Corte di Cassazione III Pen. 17 settembre 2021 n. 34589 - Petruzzellis, pres.; Aceto, est.; Caporaso, ric. (Conferma Trib. Campobasso 24 giugno 2020).

Norma applicata: art. 137, Co. 1, dlgs. 152/2006, sub specie di apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi fognari in assenza di autorizzazione.

Per poter usufruire della deroga di cui al DPR 227/2011 in materia di scarico di acque reflue da attività industriali riconducibili alle c.d. "microimprese, piccole e medie imprese" occorre provare la sussistenza dei requisiti di cui al DM 18 Aprile 2005, e cioè che le imprese. a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

Inoltre, trattandosi di scarichi in rete fognaria, è necessario che osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006);

Pertanto, non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l'anno; è altresì necessario dare prova che l'impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, soprattutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs.n. 152 del 2006.

Di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l'applicazione delle relative norme derogatorie, secondo un principio generale più volte applicato da questa Corte di cassazione.

Scarti vegetali: la Cassazione precisa il limite per la loro qualificazione come “rifiuti”.

Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021 (Conferma App. Milano 28 ottobre 2020).

Norme applicate: art. 256 comma 2 e 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006.

In tema di gestione dei rifiuti, gli scarti vegetali non sono classificabili come rifiuti soltanto se utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche disciplinate dagli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il prelievo di “datteri di mare” può avvenire solo mediante distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano: integra, quindi, il reato di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p.

Cassazione Penale, Sentenza - Sez. 3 - n. 40325 del 9 novembre 2021.

Norme applicate e capi di imputazione: articoli 452-bis c.p. (inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (disastro ambientale).

La Corte precisa che i c.d. “datteri di mare” possono essere prelevati solo previa distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano di qui la configurabilità dei reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen.

Il profitto del reato deve essere individuato avendo riguardo non tanto e non solo alle operazioni di commercializzazione dei mitili sopra indicati, bensì alle complessive condotte integranti i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questi strettamente pertinenti, senza che possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato.

Le somme corrisposte dal ricorrente per acquistare i mitili di cui è proibito il commercio costituiscono il compenso versato a chi, per procurarglieli, aveva proceduto alla distruzione dei fondali marini e, quindi, alla materiale esecuzione dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Di dette somme, pertanto, non può tenersi conto come costi deducibili ai fini della quantificazione del profitto dei reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., conseguito attraverso la vendita ai consumatori dei molluschi.

Commette ricettazione chi acquista il prodotto di reati ambientali.**Cassazione Penale, Sentenza - Sez. 3 - n. 41599 del 16 novembre 2021**

Norme applicate: art. 648 c.p. (ricettazione); 635 co. 2 c.p. n. 1 (danneggiamento) 452 bis – 452 quater c.p. (inquinamento ambientale e disastro ambientale), 635 II comma n.1 (danneggiamento).

Integra il delitto di ricettazione la condotta dell'acquirente di pesce proveniente dalla cattura mediante uso di materie esplosive (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 ovvero art. 678 cod. pen.) o da danneggiamento delle risorse marine (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen.), qualora costui acquisti consapevolmente il pescato proveniente dai predetti delitti (Sez. 3, n. 42109 del 12/10/2007, Morelli, Rv. 238071-01).

Il fondale marino è bene destinato a pubblica utilità a norma dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. È, pertanto, configurabile il delitto di danneggiamento aggravato nel comportamento di colui il quale frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie ittiche che vivono al loro interno, tra cui proprio i c.d. "datteri di mare". Ne consegue che la messa in commercio di pescato proveniente da pesca di frodo può concorrere con il delitto di ricettazione allorché la cattura sia stata effettuata mediante l'utilizzo di esplosivo ovvero mediante danneggiamento di risorse marine, a condizione che l'acquirente sia consapevole della delittuosa provenienza della merce.

Concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello dell'associazione per delinquere.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 1348 del 14 gennaio 2022

Norme applicate: art. 416 cod. pen; art. 260 d.lgs. 152/2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.).

Rifiuti - concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello dell'associazione per delinquere - elementi costitutivi di entrambi i reati – consapevole partecipazione al sodalizio criminale. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – luogo di consumazione del reato - reiterazione delle condotte illecite – attività investigativa della Direzione distrettuale antimafia - attribuzione della potestà investigativa.

Ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all'art. 416 cod. pen. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 d.lgs. 152/2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 260 d.lgs. 152/2006 (ora 452-quaterdecies), essendo necessaria un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

Frodi sportive.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 2208 del 19 gennaio 2022.

Norme applicate: art. 223 disp. att. cod. proc. pen.; art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.; art. 180 cod. proc. pen.

Principio del “non poteva non sapere” – pratiche dopanti – frode sportiva – interesse al miglioramento delle prestazioni equine – prelevamento inerente ad attività amministrativa e ad attività di polizia giudiziaria – nullità di ordine generale – indizi di reato – non inutilizzabilità delle analisi – nullità di regime intermedio.

Il ricorso per Cassazione viene proposto sulla base di due ordini di motivi: il secondo attiene al fatto che la condanna era intervenuta in base al viziato ragionamento secondo cui il proprietario dell'animale non poteva non sapere delle pratiche dopanti riservate all'animale, laddove non era emersa nessuna attività del ricorrente in sé ricollegabile alla frode sportiva. La Corte territoriale, però, ben lungi dal ricorrere al vietato principio che il ricorrente “non poteva non sapere” della somministrazione all'animale di sostanze dopanti o

farmaci in grado di lenire il dolore, ha non illogicamente osservato che, quanto al concorso del proprietario dell'animale nel reato, era in capo in primo luogo a costui l'interesse al miglioramento delle prestazioni equine, attesa la riscossione del premio in caso di vittoria nella competizione.

Occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa - come pacificamente avvenuto in specie - disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria anche se precedente all'acquisizione della notizia criminis, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi extra processum.

L'eventuale mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata al procedimento di analisi dei campioni prelevati non comporta l'inutilizzabilità delle relative analisi, ma costituisce nullità soggetta al regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., e come tale non è deducibile o rilevabile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Tutela del paesaggio e nozione di bosco.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 2520 del 24 gennaio 2022

Norme applicate: D. lgs. 18 maggio 2001, n. 227; art. 181, D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o i difformità da essa); art. 44, comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni).

Bellezze naturali - Tutela del paesaggio - Beni ambientali - Nozione di bosco in tema di tutela del paesaggio deve qualificarsi come bosco.

La nozione di bosco posta a fondamento della decisione impugnata è in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento.

Delitti contro il sentimento per gli animali.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 3 - n. 3758 del 03 febbraio 2022.

Norme applicate: art. 544 bis cod. pen.; art. 54 cod. pen.;

Scriminante dello stato di necessità – elemento soggettivo del reato – pericolo serio, concreto ed imminente per l'incolumità delle persone – animali vaganti – verifica della reale entità del pericolo – soluzioni alternative all'abbattimento.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità", che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali ex art. 544 bis cod. pen., comprende non solo lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, Rv. 274075).

La sola presenza di animali vaganti nel territorio comunale non può di certo ritenersi idonea a giustificare l'uccisione, laddove, come nel caso di specie, non risulti adeguatamente provata l'esistenza di un pericolo serio, concreto e imminente per l'incolumità delle persone o della prosecuzione di un danno grave ai loro beni, tale da non consentire l'attivazione delle procedure amministrative che, attraverso il coinvolgimento degli organi tecnici a ciò preposti, consentano sia di verificare la reale entità del pericolo, sia di individuare eventualmente soluzioni alternative all'abbattimento dell'animale.

Sicurezza alimentare.**Alimenti in cattivo stato di conservazione: fatto tipico e oneri probatori ai sensi dell'art. 444 c.p.**

Cassazione Penale Sent. - Sez. 1 - n. 33710 del 10 settembre 2021

Norme applicate e capo di imputazione: Articolo 444 c.p. per aver detenuto all'interno del bagagliaio della propria autovettura Fiat Punto, 60 Kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione destinati alla vendita.

Per la configurazione del reato di cui all'art. 444 cod. pen. non occorre che le sostanze alimentari destinate alla vendita siano avariate e che venga esperito un accertamento tecnico finalizzato a stabilire la pericolosità dei prodotti controversi.

Non è, in ogni caso, dubitabile che i prodotti ittici erano detenuti con modalità intrinsecamente inidonee, dovendosi richiamare l'elevato quantitativo delle sostanze alimentari sequestrate; l'assenza di etichettatura della merce posta in vendita dall'imputato; l'utilizzo di un automezzo non predisposto per il trasporto e la vendita di merce alimentare; le modalità di conservazione dei prodotti, riposti all'interno del bagagliaio di un'autovettura ed esposti agli agenti atmosferici. Tali elementi di giudizio impongono di ritenere il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza».

Ancora sulla non intervenuta abrogazione dell'art. 5 l. 283/62 e sue conseguenze giuridiche.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 3 - n. 35624 del 28 settembre 2021

Norme applicate: art. 5 lett. A) l. n. 283 del 30 aprile 1962.

La detenzione per la vendita di prodotti vinicoli la cui composizione naturale sia stata variata con l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero integra, a prescindere dalla nocività del prodotto per la salute, il reato contravvenzionale previsto dall'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283 la quale non è stata interessata dagli effetti abrogativi dei cosiddetti decreti taglia leggi (D.Lgs. n. 179 del 2009, D.Lgs. n. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010).

Conforme: Sez. 3°, Sentenza n. 15226 del 09/01/2020 Ud. - dep. 15/05/2020 - Rv. 278782.

Cattivo stato di conservazione: presupposti dell'accertamento.

Cassazione Penale, Ordinanza - Sez. 7 - n. 43057 del 23 novembre 2021

Norme applicate e capo di imputazione: art. 5 lett. B) l. 283/62 per aver detenuto per la vendita polpi congelati in cattivo stato di conservazione, perché venduti all'aperto, su un banco refrigerato, a temperatura ambiente.

Il Tribunale di merito è pervenuto alla affermazione di responsabilità dell'imputato non sulla base di analisi sui prodotti detenuti per la vendita dall'imputato medesimo, bensì sulla base di quanto accertato direttamente dalla polizia giudiziaria, che aveva riscontrato le inidonee modalità di conservazione del pesce detenuto per la vendita dal ricorrente (in via di scongelamento ed esposto per la vendita non rispettando le prescritte modalità di conservazione, ossia la presenza di una temperatura compresa tra - 15° e - 20°), con la conseguente mancanza di pertinenza della censura relativa alle analisi, che non risultano essere state svolte, alla luce del consolidato principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale

ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione».

Cattivo stato di conservazione e modalità di congelamento degli alimenti.

Cassazione Penale, Sentenza - Sez. 3 - n. 43339 del 25 novembre 2021

Norme applicate e capo di imputazione: art. 5 lett. B) l. 283/62 per aver detenuto per la vendita alimenti congelati in cattivo stato di conservazione (fattispecie relativa al rinvenimento, in una cella frigorifera di un ristorante, di un considerevole quantitativo di alimenti ricoperti di ghiaccio e brina, recanti tracce di muffa e contenuti in buste non ermeticamente chiuse ed in involucri sudici).

Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.

Interruzione della catena del freddo e tutela dell'ordine alimentare: ancora una pronuncia sulla natura dell'art. 5 l. 283/62.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 3 - n. 35966 del 4 ottobre 2021

Norme applicate e capo di imputazione: Articolo 5 lett. B) legge 283/62

per aver detenuto , ai fini della vendita, kg 125 di carne di pollo e di tacchino per kebab, in cattivo stato di conservazione perché trasportata in cartoni all'interno di un furgone non refrigerato, con interruzione della catena del freddo.

E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento espresso da Cass., Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti, Rv. 220717, secondo cui la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (cosiddetto ordine alimentare). (Nella specie viene respinto il ricorso vertente essenzialmente sulla non riconducibilità alla fattispecie di reato in oggetto di condotte relative alle modalità di trasporto in assenza di evidenti segni di deterioramento della merce).

Macellazione abusiva e cattivo stato di conservazione delle carni.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 3 - 37573 del 15 ottobre 2021

Norme applicate e capi d'imputazione: reati di cui agli articoli 4 e 6 d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg.. CE 853/04 e 5, lett. b) legge 283/1962 per le seguenti condotte: A) Macellazione abusiva di bovini , al di fuori degli stabilimenti autorizzati, senza la visita ante e post-mortem veterinaria, sprovvisti di bollo sanitario, documentazione fiscale e sanitaria di provenienza, così violando le disposizioni sulla tracciabilità degli alimenti di origine animale. B) Detenzione di pezzature di carne in cattivo stato di conservazione.

Il quantitativo di carne rinvenuta in un locale non riconosciuto, unitamente alla presenza di attrezzature quali ganci, celle di mantenimento di tipo industriale, affettatrici etc. giustificano l'esclusione della fattispecie di

“macellazione per uso domestico” e integrano la fattispecie di macellazione abusiva di bovini ai sensi degli artt. 4 e 6 dlgs 193/07.

La presenza nei locali di muffe e ragnatele, nonché l'assenza di mezzi idonei ad impedire l'intrusione di animali e insetti integrano il reato di cui all'art. 5 lett. b della l. 283/62 per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Macellazione di animali e lavorazione di carni in locali non autorizzati ovvero in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti.

Cassazione Penale Ordinanza – Sez. 7 – n. 44491 del 01.12.2021.

Norme applicate: Regolamento 853/2004; Art. 131 – bis cod. pen.; Art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.; Art. 6 d. lgs. 193/2007.

Eclusione della punibilità – particolare tenuità del fatto – macello non riconosciuto – lavorazione di carni.

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. L'art. 6 del d. lgs. 193/2007 non punisce solo l'attività di uccisione degli animali in macello non riconosciuto, ma anche la semplice lavorazione di carni già macellate altrove.

Costituisce reato la vendita di funghi porcini contenenti larve per omesso controllo del prodotto.

Cassazione Penale, Sez. 3, Sent. n. 499 del 12 gennaio 2022.

Norme applicate: Artt. 5, primo comma, lettera d) e 6 legge n. 283/1962;

Opinabilità – giudizio discrezionale – criteri non arbitrari – reato di pericolo – cautele per evitare o limitare la presenza di parassiti – rischio allergologico – omissione controllo della qualità.

Il giudizio relativo alla possibilità di definire le sostanze alimentari come “invasate da parassiti”, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera d), legge n.

283/1962, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da compiere sulla base di una ponderazione di tutti gli elementi utili, fattuali e giuridici, e sulla base di criteri non arbitrari. Il reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962 è un reato di pericolo e, per quanto riguarda la colpevolezza, è da premettere che il reato, siccome contravvenzione, è configurabile a titolo di colpa.

A questo proposito, non risulta manifestamente illogica o viziata la conclusione relativa alla sussistenza del reato anche con riguardo al profilo della colpevolezza, che ravvisa un omesso totale controllo, in qualsivoglia forma, della qualità del prodotto e una omissione delle dovute idonee misure che prevenissero l'eventualità di commercializzare prodotti infestati, nonostante la previsione di cautele per evitare o limitare la presenza di parassiti nei funghi, come quelle descritte nel parere del Ministero della Salute del 24 gennaio 2018 n. 21, e nonostante sia stato espressamente evidenziato, in un parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2019, il rischio allergologico derivante dalla presenza di larve di ditteri contenuti nei funghi.

Mancanza di tracciabilità di prodotti alimentari acquistati da aziende non registrate e prive di adeguate attrezzature per garantire gli standard igienico-sanitari. Sequestro preventivo dei prodotti e confisca obbligatoria.

Cassazione Penale, Sez. 3, Sent. n. 806 del 13 gennaio 2022.

Norme applicate: artt. 110 – 516 – 648-ter.1 cod. pen.; artt. 5, lett. b) e c) e 6 legge n. 283/1962.

Violazione di disposizioni sulla tracciabilità – cattivo stato di conservazione – alterazione dei prodotti – confisca obbligatoria.

La preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità della materia prima, circostanza acclarata nel caso in esame, integra il reato di cui all'art. 5, lett. b) della legge n. 283/1962. Trattandosi nel caso di specie di vino sofisticato, il reato ipotizzato è quello di cui all'art. 516 cod. pen.: il vino, attraverso cessioni avvenute con passaggi fittizi, anche attraverso società estere, è stato poi immesso nel mercato e quindi impiegato in attività economiche. Tanto basta, a livello di fumus, per la sussistenza del delitto in esame.

In ordine al periculum, invece, si applica l'indirizzo giurisprudenziale per cui i prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui

detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo integrano i reati di cui all'art. 5, lett. b) e c) della legge n. 283/1962, sono destinati a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso restituiti all'interessato.

Confezioni di alimenti riportanti in etichetta informazioni mendaci riguardanti l'origine e la qualità degli stessi, idonee a trarre in inganno gli acquirenti. Bollo CE revocato. Sicurezza alimentare. Sequestro probatorio degli alimenti.

Cassazione Penale, Sez. 3, Sent. n. 1359 del 14 gennaio 2022.

Norme applicate: Reg. 853/2004; L. 283/1962; Artt. 515 – 517 cod. pen.; Artt. 352 – 355 cod. proc. pen.

Sequestro probatorio – indicazioni mendaci – bollatura sanitaria – artificiosa equivocità – fumus commissi delicti – legittimità – ulteriorità delle indagini – certezza e ulteriorità delle prove – livello di accertamento.

La polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di alcune confezioni di alimenti recanti un'etichetta con indicazioni mendaci circa l'origine, la provenienza e/o la qualità degli stessi. Tali alimenti venivano indicati come prodotti in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004, risultato, però, dotato di bollatura sanitaria revocata da parte della Regione Abruzzo. Il Pubblico Ministero, convalidando il sequestro probatorio, osservava che l'avvenuto confezionamento in uno stabilimento del tipo di quello indicato nei verbali di sequestro risultasse elemento sufficiente per ritenere sussistente un'artificiosa equivocità dei segni distintivi del prodotto (origine, provenienza, qualità), segni necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 515 cp (frode nell'esercizio del commercio), che, nella forma tentata, potrebbe concorrere con la fattispecie di cui all'art. 517 cp (vendita di prodotti industriale con segni mendaci).

La Corte ha evidenziato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro. La valutazione della legittimità del sequestro deve essere effettuata con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili

senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Inoltre, si è ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio dev'essere valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 cod. proc. pen. (perquisizioni) e 355 cod. proc. pen. (convalida del sequestro e il suo riesame) e non si può pretendere, operando, infatti, spesso nella fase iniziale delle indagini, essendo in tema di "assicurazione delle fonti di prova", il massimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo.

Escluso il reato di illecita e non autorizzata gestione di rifiuti per occasionalità della condotta.

Cassazione Sez. III Pen. 19 gennaio 2022, n. 2213

Norme applicate: Art. 606 cod. proc. pen., lett. b); Art. 256, comma 1 del D. lgs 152/2006; Art. 131 – bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.

Sanità pubblica – Attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi senza le prescritte autorizzazioni – Illecita e non autorizzata gestione di rifiuti – Occasionalità della condotta – Reato – Esclusione.

Impossibile parlare di illecita e non autorizzata gestione di rifiuti in caso di evidente occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale. Nel caso in esame il fatto non concretizza il reato contestato, trattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi del cassonetto della spazzatura, di natura "domestica" (un divano) e con un motoveicolo non di proprietà del ricorrente.

Somministrazione di cibi preparati con prodotti d'origine e qualità diversa da quella dichiarata nel menù ove era stata omessa l'indicazione di alimenti surgelati.

Cassazione Penale Ord. Sez. 7 n. 4110 del 07 febbraio 2022.

Norme applicate: art. 56 cod. pen; art. 515 cod. pen.

Diligenza informativa – personale di sala – puntuale conoscenza della

qualità del prodotto venduto – prolungato protrarsi della condanna criminosa.

Va esclusa la rilevanza della diligenza informativa del cameriere, perché il fatto che il personale di sala sia addestrato per offrire tutte le informazioni del caso non è sufficiente a garantire una puntuale conoscenza sulle qualità del prodotto venduto, in particolare sull'origine fresca, congelata o surgelata del prodotto, non dovendo essere presa dal cliente l'iniziativa conoscitiva.

Inoltre, non vi sono elementi apprezzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche e il fatto era importante in ragione del prolungato lasso di tempo durante il quale si era protratta la condanna criminosa, dal momento che il menù era fisso.

Detenzione in cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al commercio.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 4330 del 08 febbraio 2022

Norme applicate: d.l. n. 42/2001 (convertito con modificazioni dalla L. n. 71/2021); art. 18, d.lgs. n. 27/2021; art. 73, terzo comma Cost.; art. 10 disp. prel. cod. civ.

Vacatio legis – evitamento dell'abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentare – garanzia di tutela sanzionatoria – evitamento dell'abolitio criminis – non entrata in vigore della legge abrogatrice degli illeciti penali.

Con il d.l. n. 42 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 71 del 2021, il Governo è intervenuto, prima dello scadere del periodo di vacatio legis stabilito dal d.lgs. n. 27 del 2021, per evitare l'abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentari a opera dell'art. 18 del decreto legislativo citato. Il Governo, nel riassetto normativo, non solo ha scongiurato che il settore della sicurezza alimentare rimanesse privo di tutela sanzionatoria, ma ha evitato altresì che per le condotte antecedenti, realizzate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 42 del 2021, cioè prima del 24 marzo 2021, si verificasse l'abolitio criminis. Pertanto, ai sensi degli art. 73, terzo comma della Costituzione e 10 disp. prel. cod. civ., la legge abrogatrice degli illeciti penali non è mai entrata formalmente in vigore.

La responsabilità è del legale rappresentante che gestisce una catena di supermercati e non della persona che ha la qualifica di procuratore speciale e responsabile della sicurezza alimentare.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 4458 del 09 febbraio 2022.

Norme applicate: art. 5, lett. b), L. 283/1962; art. 43 cod. pen.; art. 649 cod. proc. pen.; art. 4, Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Disciplina igienica – colpa – legale rappresentante dell'impresa – deficienze dell'organizzazione dell'impresa – mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente – mera presenza di delega scritta – addebito della condanna anche a titolo colposo – non applicaione dell'art. 649 cod. proc. pen. – sanzione formalmente amministrativa, ma dal carattere sostanzialmente “penale”.

Con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, e sulla base della disposizione di cui all'art. 5, lett. b) L. n.283/1962, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa. Questa Corte ha anche precisato che la responsabilità del titolare dell'impresa - che resta pur sempre il destinatario principale del precetto penale - va ricostruita su basi diverse dalla mera presenza di una delega scritta, che devono essere ricercate esclusivamente nella norma che giustifica, ai sensi dell'art. 43, cod. pen., l'addebito della condotta anche a titolo colposo.

Costituisce principio consolidato che non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. (divieto di un secondo giudizio), quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa, ma avente carattere sostanzialmente “penale”, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa come nella fattispecie, visto che la sanzione amministrativa è stata inflitta alla società.

Giurisprudenza civile.**Vendita internazionale di beni mobili e sussistenza del diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno.**

Corte di cassazione, 9 dicembre 2021, n. 39032

Norme applicate: artt. 38, 39, 44 e 50 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

Vendita internazionale di beni mobili - Azione di riduzione del prezzo e risarcimento del danno - Art. 44 della Convenzione di Vienna - Termine di denuncia - Intempestività - Onere del compratore - Prova del fatto scusabile - Fattispecie.

In tema di vendita internazionale di beni mobili il diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno, previsti dall'art. 44 della Convenzione di Vienna, sussiste solo nel caso in cui il compratore fornisca la prova di non avere assolto all'onere di denuncia tempestiva per un fatto ragionevolmente scusabile. (Nella specie, domanda di risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di vendita di una partita di noci con guscio che presentavano un deterioramento che le rendeva inutilizzabili per l'uso cui erano destinate, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava l'applicazione della norma di cui in massima, in quanto il ricorrente non aveva neanche allegato la circostanza relativa alla ragione del ritardo nella denuncia dei vizi).

Competenza in materia di irrogazione di sanzioni amministrative nel settore alimentare.

Corte di cassazione – II sez. civ. – ord. 10 gennaio 2022 n. 458

Norme applicate: art. 8 – 18 l. 689/81; 2- 12 d.lgs. 109/92.

Sanzioni amministrative – etichettatura degli alimenti - competenza ad irrogare l'ordinanza ingiunzione – riparto di Competenze – Stato – Regioni – Comuni.

Appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere un'ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecu-

niaria per violazione delle norme del d.lgs. 109/1992, (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali).

Marchio composto da termini generici e acquisizione di capacità distintiva.

Corte di cassazione – I sez. civ. – ord. 4 gennaio 2022 n. 53.

Norme Applicate: Articoli 13 d.lgs 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).

Marchi – registrazione – marchio descrittivo – nullità – prodotto della tradizione – forma alternativa – acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso.

Non possono concedersi diritti di esclusiva su parole o segni che siano meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica del prodotto (1).

Un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla per effetto della elevata diffusione commerciale, atteso che massicce attività di pubblicizzazione del marchio unite ad attività di marketing possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori (2).

Sentenze e massime a cura di **Rossana Pennazio, Giorgio Remotti e Giovanni Stangoni.**

